



COMUNE DI JESOLO

PROVINCIA DI VENEZIA

JESOLO PATRIMONIO S.R.L

STATUTO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. n. 47 del 30/3/2006

Art. 1

E'costituata una Società a responsabilità limitata denominata "JESOLO PATRIMONIO S.R.L"(in seguito denominata "Società").

Art. 2

La Società ha sede legale nel Comune di Jesolo (VE).

La sede sociale potrà essere trasferita in qualsiasi indirizzo, nel Comune sopra indicato, con semplice decisione dell'organo amministrativo, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese; spetterà, invece ai soci decidere il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello testé indicato.

Sedi secondarie, agenzie, uffici di rappresentanza, unità locali e depositi sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 3

La Società ha per oggetto, nei limiti previsti dalla legge e dalle linee di indirizzo del Piano programma:

- la progettazione, l'acquisto, la costruzione, la manutenzione, la gestione, la locazione di beni mobili ed immobili, reti, impianti, macchinari e mezzi;
- il servizio di gestione del patrimonio del Comune di Jesolo come da conferimenti comunali e ulteriori successive acquisizioni anche mediante mezzi propri;
- l'affidamento della gestione del patrimonio disponibile e indisponibile del Comune;
- lo studio, la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- la gestione di farmacie comunali, attività turistiche, ricettive, sportive, culturali, socio sanitarie, termali e ricreative;
- la coltivazione di fondi, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità, come definite dalla legge.

La Società può - infine - compiere, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni e autorizzazioni previsti dalla legge, tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (non

nei confronti del pubblico) che saranno ritenute necessarie o vantaggiose per il conseguimento dell'oggetto sociale e - a tal fine - assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in Società, enti o imprese, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, affine, complementare o - comunque - connesso al proprio, attività questa da esercitarsi non nei confronti del pubblico e in via secondaria (non prevalente) ed escluse - comunque - tutte le attività riservate di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; la Società potrà - altresì - rilasciare, sempre in via secondaria e non nei confronti del pubblico, garanzie di qualunque natura, personali o reali, anche a favore di terzi e/o per obbligazioni assunte da terzi e/o nell'interesse di terzi.

È inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico; sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle Leggi 12/1979, 1966/1939, 1815/1939 e ai Decreti Legislativi 385/1993 (articolo 106) e 58/1998.

Art. 4

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

Art. 5

Il capitale sociale è fissato in euro 100.000,00 (centomila virgola zero) ed è rappresentato da partecipazioni ai sensi dell'art. 2468 C.C..

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo, suscettibili di valutazione economica, sempre nel rispetto della legislazione tempo per tempo vigente.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Nel caso di riduzione per perdite che incidano sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, secondo comma, del codice civile.

La riduzione del capitale sociale può essere attuata anche mediante assegnazione, a singoli soci o gruppi di soci, di determinate attività sociali.

Art. 6

La Società, nei limiti previsti dalla legge e nella vigenza di norme che lo consentano, ha facoltà di emettere titoli di debito: la relativa competenza è attribuita ai soci da prendersi con le modalità e le maggioranze previste degli articoli seguenti.

Art. 7

Le partecipazioni non possono essere trasmesse per atto tra vivi senza il consenso dei soci, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

Art. 8

I versamenti sulle partecipazioni saranno richiesti dall'organo amministrativo nei modi e nei termini che lo stesso riterrà opportuni.

Art. 9

La Società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 10

La Società per finanziare la propria attività, in particolare gli investimenti, potrà ricorrere, oltre all'autofinanziamento, a:

- a) eventuali contributi in conto capitale della regione e di altri enti pubblici;
- b) versamenti a fondo perduto o in conto capitale dei soci;
- c) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

Art. 11

I soci decidono nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui al secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, nonché quelle di seguito elencate:

- approvazione entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento delle linee di indirizzo per la predisposizione del Piano programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annuali di produzione dell'azienda e delle variazioni che si rendessero necessarie;
- acquisto e/o alienazione di immobili;
- acquisto di macchinari e impianti e la loro alienazione se il prezzo o il corrispettivo superino euro 70.000,00 (settantamila/00);
- modifica della conduzione o gestione dei locali o di attività gestite direttamente o in partecipazione;
- assunzione e/o la concessione di finanziamenti, prestiti, mutui;
- creazione di sedi, locali e nuove attività;

- concessione di fideiussioni, consenso a iscrizioni di ipoteche ed in generale alla concessione di garanzie di qualunque tipo e forma;
- qualsiasi altro atto o contratto che comporti per la Società un esborso superiore a euro 70.000,00 (settantamila/00).

Art. 12

Il diritto di voto spetta ai soci in misura proporzionale alle partecipazioni da ciascuno possedute.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, anche non socia, nell'osservanza delle norme di legge.

Art. 13

La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, a mezzo lettera raccomandata o via fax oppure via e-mail (a condizione che risulti dai libri sociali il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea) almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea, non risulti legalmente costituita.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora vi siano le condizioni richieste dalla legge.

Art. 14

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico o da altra persona dalla stessa assemblea designata.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

Le votazioni dovranno aver luogo per alzata di mano. Se riguardano nomine di persone o situazioni personali, le votazioni saranno eseguite a schede segrete, salvo che le nomine stesse avvengano per acclamazione.

Le deliberazioni verranno fatte constare mediante processo verbale; nei casi previsti dalla legge il verbale della assemblea dovrà essere redatto da un notaio.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste all'articolo 16 del presente Statuto.

Art.15

Nei limiti previsti dalla legge e nella vigenza di norme che lo consentano, le decisioni dei soci possono essere assunte, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, in tal caso la procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze previste all'articolo 16 del presente Statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni adottate con la suddetta procedura devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci, tuttavia, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nelle ipotesi previste dal quarto comma dell'articolo 2479 del codice civile.

Art. 16

L'assemblea, sia di prima che di seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; tuttavia, nei casi previsti ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, l'assemblea è regolarmente costituita sia in prima che seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 70% dell'intero capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% dell'intero capitale sociale.

Art. 17

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri secondo quanto verrà stabilito dai soci al momento della nomina. La durata in carica dell'organo amministrativo viene stabilita di volta in volta nei limiti previsti da disposizioni di legge. Gli amministratori sono rieleggibili.

Al Sindaco del Comune di Jesolo è riservata la nomina ai sensi dell'art. 2449 c.c. dell'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, del Presidente e di uno o più consiglieri.

Nel caso di nomina del consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, purché la

maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima decisione dei soci.

Qualora per qualsiasi causa venga meno la metà dei consiglieri in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione, e i consiglieri rimasti devono, entro 10 (dieci) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Salvo diversa decisione dei soci trova applicazione l'art. 2390 C.C..

Art. 18

L'Amministratore Unico ed i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti anche tra non soci.

Non potranno ricoprire la carica di amministratore né quella di direttore generale coloro che:

- a) si trovino nella situazione di incompatibilità stabilite dall'art. 63, comma 1, n. 1 e n. 2, dall'art. 64, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 o dallo Statuto comunale o per i quali operino le cause ostative di cui all'art. 58 del medesimo decreto;
- b) siano in lite con la Società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un gettone di presenza per ogni seduta di Consiglio di Amministrazione, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di amministratori delegati, il relativo compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Art. 19

Il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, elegge tra i suoi membri un Vice Presidente: la durata della carica è stabilita dal Consiglio che lo elegge, ma non può essere superiore alla durata in carica degli Amministratori stabilita dall'assemblea. Il Presidente, o il Vice Presidente, presiede le riunioni del Consiglio. Nel caso di assenza o impossibilità del Presidente o, se nominato, del Vice Presidente, presiederà

l'Amministratore più anziano tra i presenti. Il Consiglio può nominare un segretario anche estraneo allo stesso.

Art. 20

Il Presidente o, se nominato, il Vice Presidente, convoca il Consiglio nei casi previsti dalla legge, quando lo ritiene opportuno e quando ne riceva richiesta per scritto da due degli amministratori o dal Presidente del Collegio Sindacale.

Normalmente la convocazione si fa almeno cinque giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata spedita al domicilio di ogni amministratore e di ogni sindaco effettivo e revisore, se nominato, ed in caso di urgenza mediante telegramma, fax e/o e-mail da spedire due giorni prima della riunione.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche in difetto di formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi componenti e, se nominati, tutti i sindaci effettivi.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Il Consiglio potrà riunirsi anche in teleconferenza e/o in videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito, e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, dove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretari, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti, di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Nei limiti previsti dalla legge e nella vigenza di norme che lo consentano, le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere assunte anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso la procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori come previsto al successivo articolo 21 del presente Statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni adottate con la suddetta procedura devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 21

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza dei voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da due soli membri, al presidente non è attribuito il voto prevalente.

Art. 22

Le deliberazioni del Consiglio vengono verbalizzate dal Segretario sul libro apposito. Il verbale viene firmato da chi presiede e dal Segretario in segno di approvazione.

Art. 23

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge e dal presente Statuto, alla decisione dei soci: in sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Qualora l'organo amministrativo agisca nelle materie riservate alla decisione dei soci ai sensi dell'art. 11, in assenza delle precedenti decisioni di questi ultimi, risponderà comunque personalmente per ogni eventuale danno derivante alla Società dal compimento dell'atto.

L'organo amministrativo approva entro il 30 ottobre il Piano programma in base agli indirizzi determinati con decisione dei soci.

Il Piano programma costituisce lo strumento programmatico generale con il quale la Società, in base agli indirizzi determinati dai soci, individua gli obiettivi da perseguire.

Il Piano programma deve essere aggiornato periodicamente, in funzione dell'andamento dell'attività.

Art. 24

Il Consiglio potrà delegare in parte i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato; potrà inoltre delegare in parte i propri poteri ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni membri del Consiglio stesso, fissando i termini e la durata della delega. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno la facoltà di nominare e revocare consulenti, procuratori speciali per singoli atti categorie di atti, fissandone i poteri e le remunerazioni.

Qualora gli Amministratori Delegati siano nominati da un Consiglio di Amministrazione composto da due membri, gli stessi decadranno dal loro ufficio in caso di disaccordo per la revoca dell'Amministratore Delegato.

Art. 25

L'organizzazione dell'attività dell'apparato aziendale deve essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi di efficienza, dell'efficacia e della economicità della gestione. A tal fine la Società potrà avvalersi "in service", per il perseguimento delle proprie finalità, di professionalità presenti nella struttura del Comune di Jesolo regolando contrattualmente con il Socio tali rapporti.

Art. 26

L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della Società, sia attiva che passiva, di fronte ai terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi organo giurisdizionale, spettano con firma disgiunta all'Amministratore Unico, o con firma disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato ed ai procuratori per le operazioni loro affidate.

Art. 27

Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi di legge o quando lo ritenga opportuno la Società elegge un Collegio Sindacale al quale affiderà il controllo contabile ed i controlli previsti ex lege. Per la composizione e il funzionamento del Collegio Sindacale si fa riferimento alle norme del Codice Civile previste per lo stesso in materia ed ove di rinvio in materia di Società a responsabilità limitata.

Nei limiti previsti dalla legge e nella vigenza di norme che lo consentano, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la Società potrà affidare i controlli predetti ad un revisore, al quale si applicheranno le norme del Codice Civile previste per lo stesso in materia.

Art. 28

L'organo amministrativo dovrà sottoporre la propria attività al controllo di una Commissione composta da tre membri tecnici, individuati all'interno della struttura comunale e nominati dal Sindaco, la quale verificherà periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente dal Comune di Jesolo in sede di P.E.G. e riferirà alla Giunta che provvederà, a sua volta, a relazionare al Consiglio Comunale.

Ai fini del controllo di cui al punto precedente, la Commissione di controllo riceve periodicamente dall'Organo Amministrativo una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale e, più in generale, sull'attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dal Comune di Jesolo.

La proposta di bilancio, la proposta del Piano programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annuali di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendessero necessarie dovranno essere sottoposti preventivamente, almeno 15 giorni prima dell'eventuale scadenza per l'approvazione da parte degli organi competenti, alla Commissione di controllo che esprimerà un parere al Comune di Jesolo.

La Commissione di Controllo sarà autonoma ed esterna alla Società.

Oltre a quanto sopra indicato il Comune si riserva l'individuazione di ulteriori forme di controllo/collaborazione che saranno oggetto di apposita convenzione con la Società.

Art. 29

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alle fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale ai sensi di legge.

Il bilancio della Società dovrà essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, il bilancio della Società potrà essere approvato entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

Art. 30

Gli utili netti, dedotto il 5% per la riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci secondo le rispettive quote, salvo diversa decisione dei soci da prendersi nel rispetto delle norme di legge.

Art. 31

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale.

Art. 32

I dividendi non riscossi entro il quinquennio da quando divennero esigibili andranno prescritti a favore della Società.

Art. 33

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 34

Per quanto qui non espressamente previsto valgono le disposizioni di legge che regolano la materia.